

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 febbraio 2020, n. 032/Pres.

Regolamento concernente i requisiti, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai giovani professionisti per incentivare le esperienze professionali all'estero, di durata non superiore a ventiquattro mesi, da realizzarsi attraverso tirocini, praticantati, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e collaborazioni presso studi professionali, imprese, enti o strutture pubbliche o private, in attuazione dell' articolo 19, comma 1 e dell'articolo 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).

Art. 1	Finalità
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Soggetti beneficiari e requisiti
Art. 4	Esperienze professionali e spese ammissibili
Art. 5	Modalità di comunicazione degli atti
Art. 6	Regime d'aiuto
Art. 7	Modalità per la presentazione delle domande
Art. 8	Concessione del contributo
Art. 9	Ammontare del contributo
Art. 10	Rendicontazione ed erogazione del contributo
Art. 11	Documentazione giustificativa della spesa
Art. 12	Erogazione del contributo in via anticipata
Art. 13	Cause di rideterminazione del contributo concesso
Art. 14	Cause di revoca del contributo concesso
Art. 15	Ispezioni e controlli
Art. 16	Modifica degli allegati
Art. 17	Rinvio
Art. 18	Entrata in vigore

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina i requisiti, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai giovani professionisti per incentivare le esperienze professionali all'estero, di durata non superiore a ventiquattro mesi, da realizzarsi attraverso tirocini, praticantati, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e collaborazioni presso studi professionali, imprese, enti o strutture pubbliche o private, in attuazione dell'articolo 19, comma 1 e dell'articolo 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), di seguito denominata legge.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) ufficio competente: Servizio competente in materia di professioni;
 - b) periodo contributivo: arco temporale compreso tra la data di presentazione della domanda e la data di presentazione del rendiconto;
 - c) spese di viaggio: costo dei biglietti aerei, ferroviari o pullman, andata e ritorno, per la località più vicina alla sede di svolgimento del rapporto di lavoro o collaborazione;
 - d) indennità di mobilità: determinata in maniera forfettaria, secondo quanto indicato nell'allegato A – "Modalità di calcolo delle spese accessorie di soggiorno", calcolata con riferimento al paese estero di svolgimento del colloquio preliminare, del rapporto di lavoro o della collaborazione e alla durata del rapporto medesimo, espresso in giorni;
 - e) spese di soggiorno: oneri di alloggio sostenuti all'estero.

Art. 3
(Soggetti beneficiari e requisiti)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento:
- a) i prestatori di attività professionali ordinistiche regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile;
 - b) i prestatori di attività professionali non ordinistiche, iscritti ad una associazione professionale inserita, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), nell'elenco delle associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi, pubblicato dal Ministero competente nel proprio sito internet;
 - c) i prestatori di attività professionali non ordinistiche iscritti ad un'associazione inserita nel registro delle associazioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni).

2. Sono ammessi al contributo unicamente i soggetti che:
- a) hanno la residenza, il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio regionale;
 - b) hanno un'età non superiore a 35 anni;
 - c) svolgono esclusivamente attività professionale in forma individuale, associata o societaria.

3. Sono esclusi i soggetti che sono:
- a) lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
 - b) collaboratori di impresa familiare;
 - c) artigiani;
 - d) commercianti;
 - e) coltivatori diretti;
 - f) titolari di impresa individuale;
 - g) amministratori di società di persone o di capitali.

4. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono sussistere al momento della presentazione della domanda e, ad eccezione di quello di cui al comma 2, lettera b), devono permanere per l'intera durata del periodo contributivo.

Art. 4

(Esperienze professionali finanziabili e spese ammissibili)

1. Sono ammesse a contributo le spese per incentivare le esperienze professionali direttamente collegate all'attività professionale esercitata e finalizzate a valorizzare le conoscenze e le competenze del professionista, svolte esclusivamente all'estero, di durata non superiore a ventiquattro mesi, da realizzarsi attraverso tirocini, praticantati, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o collaborazioni presso studi professionali, imprese, enti o strutture pubbliche o private.

2. Il rapporto di lavoro ovvero il rapporto di collaborazione deve:
- a) risultare da un contratto scritto, se trattasi di rapporto di lavoro subordinato, ovvero da un'intesa scritta se trattasi di rapporto di collaborazione, indicando la retribuzione o il compenso, nonché i diritti e gli obblighi delle parti;
 - b) essere conforme alle leggi nazionali in materia di lavoro e protezione sociale del luogo di svolgimento dell'esperienza professionale all'estero;

3. Sono esclusi i rapporti di lavoro ovvero i rapporti di collaborazione:
- a) svolti in Italia, anche se il rapporto di lavoro o collaborazione è in atto con studi professionali, imprese, enti o strutture pubbliche o private aventi sedi all'estero;
 - b) prevedano una retribuzione ovvero un compenso mensile lordo, in valuta anche diversa dall'euro, superiore a euro 2.500,00 mensili lordi.

4. Sono ammesse a contributo le seguenti tipologie di spesa:

- a) spese per il colloquio preliminare, propedeutico alla stipula del contratto di lavoro o del rapporto di collaborazione che comprendono le spese di viaggio, esclusivamente per un percorso di andata e ritorno, nonché l'indennità di mobilità, riferita esclusivamente al numero di giorni nei quali si svolge il colloquio del lavoro;
- b) spese di permanenza all'estero per l'esecuzione del rapporto di lavoro o collaborazione che comprendono le spese di viaggio, esclusivamente per un percorso di andata e ritorno, nonché l'indennità di mobilità, riferita esclusivamente al numero di giorni nei quali si svolge il rapporto di lavoro subordinato ovvero il rapporto di collaborazione, conteggiata dalla data di avvio alla data di fine dello stesso;
- c) spese per frequenza di corsi di lingua, svolti esclusivamente all'estero, nel limite massimo di euro 1.000,00;
- d) premio e spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fidejussioni, rilasciate nell'interesse del professionista beneficiario da banche o istituti assicurativi.

5. I corsi di lingua devono essere realizzati da enti accreditati, strutture pubbliche o private, accademie, scuole o università e devono concludersi con un certificato sottoscritto dal soggetto organizzatore del corso che attesti le competenze acquisite.

6. Il beneficiario del contributo ha l'obbligo di comunicare all'ufficio competente, al momento della presentazione del rendiconto di cui al successivo articolo 10, le eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nella domanda di contributo relativamente alla retribuzione o compenso, nonché alla diversa durata del rapporto di lavoro o collaborazione.

7. Non è ammissibile a contributo l'indennità di mobilità di cui al comma 4, lettera b) qualora la spesa di soggiorno sia posta a carico degli studi professionali, imprese, enti o strutture pubbliche o private presso i quali viene svolta l'esperienza professionale all'estero.

8. Le spese ammissibili sono al netto dell'IVA.

9. Sono ammissibili anche le spese al lordo dell'IVA, qualora l'imposta sia indetraibile e rappresenti un costo riconoscibile.

10. Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro il termine di cui all'articolo 10, comma 1.

Art. 5

(Modalità di comunicazione degli atti)

1. Le istanze di contributo sono presentate esclusivamente tramite sistema telematico dedicato accessibile dal sito web della Regione.

2. Le comunicazioni successive all'istanza fra l'ufficio competente e gli interessati avvengono a mezzo posta elettronica certificata (PEC), con firma digitale, con osservanza dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione

digitale). Ai fini del rispetto dei termini previsti dal presente regolamento, fa fede la marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione. Dichiarazioni o atti recanti la sottoscrizione con firma autografa, devono essere accompagnati, a pena nullità, da copia del documento d'identità del sottoscrittore.

Art. 6
(Regime d'aiuto)

1. I contributi sono concessi a titolo di aiuto de minimis nel rispetto integrale delle condizioni poste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

2. Ai fini della concessione del contributo a titolo di aiuto de minimis, il professionista presenta, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il rispetto delle condizioni relative all'applicazione del regime de minimis, nonché i contributi de minimis ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti. La dichiarazione contiene l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa europea agli aiuti de minimis.

3. Il superamento dei massimali previsti dal regolamento europeo di cui al comma 1 impedisce la concessione degli incentivi.

Art. 7
(Modalità per la presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo sono presentate, nel rispetto della normativa fiscale vigente sull'imposta di bollo, all'ufficio competente. Con decreto del Direttore dell'ufficio competente, reso disponibile sul sito internet della Regione, sono approvati l'atto di domanda e i relativi allegati, assicurando l'informativa privacy a norma del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

2. La domanda di contributo attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 è sottoscritta dal richiedente nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive ed è corredata della seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente, redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica

- 445/2000, attestante il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 3 per la presentazione della domanda;
- b) scheda analitica del rapporto di lavoro ovvero del rapporto di collaborazione per il quale si chiede il contributo, con indicazione di durata, retribuzione o compenso mensile lordo, sottoscritta dal richiedente;
 - c) prospetto finanziario delle spese che si intendono sostenere, redatto in base alle tipologie di spesa indicate all'articolo 4, comma 4;
 - d) preventivi riferiti alle spese di cui all'articolo 4, comma 4, inserite nel piano finanziario di cui al comma 2, lettera c);
 - e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente, redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, prevista per accertare il rispetto della normativa europea agli aiuti de minimis, ai sensi dell'articolo 6, comma 2;
 - f) modello F23, attestante il pagamento dell'imposta di bollo, previsto dal comma 1.

3. La domanda di contributo può essere presentata per due volte, fino al raggiungimento del limite massimo di contributo previsto dall'articolo 9, comma 4.

4. La seconda domanda di contributo può essere presentata solo dopo l'avvenuta presentazione all'ufficio competente della rendicontazione relativa alla prima domanda.

5. Le domande sono presentate prima dell'inizio del rapporto di lavoro o del rapporto di collaborazione.

Art. 8

(Concessione del contributo)

1. I contributi relativi alle iniziative di cui al presente regolamento sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 36, commi 4, 5 e 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda stessa.

2. L'ufficio competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.

3. Ove le domande siano ritenute irregolari o incomplete, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è respinta qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il termine di cui al comma 1 è sospeso.

5. L'ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

6. A conclusione del procedimento, l'ufficio competente comunica al richiedente l'esito dello stesso:

- a) l'ammissibilità della spesa e la concessione del contributo;
- b) l'ammissibilità della domanda, ma la sua mancata copertura finanziaria;
- c) l'inammissibilità della domanda, con relative motivazioni.
- d) l'archiviazione ovvero il rigetto della domanda.

7. Le domande di contributo rimaste inevase per insufficiente disponibilità annuale di bilancio sono accolte con fondi stanziati nel bilancio successivo.

Art. 9

(Ammontare del contributo)

1. L'ammontare del contributo, nel rispetto dei limiti di cui al comma 4, è pari:
- a) al 60 per cento delle spese ammissibili, qualora la retribuzione o il compenso mensile lordo sia inferiore a 1.000,00 euro;
 - b) al 40 per cento delle spese ammissibili, qualora la retribuzione o il compenso mensile lordo risulti essere compreso tra 1001,00 euro e 1.500,00 euro;
 - c) al 20 per cento delle spese ammissibili, qualora la retribuzione o il compenso mensile lordo risulti essere compreso tra 1.501,00 euro e 2.000,00 euro;
 - d) al 10 per cento delle spese ammissibili, qualora la retribuzione o il compenso mensile lordo risulti essere compreso tra i 2.001,00 euro e i 2.500,00 euro.

2. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 1, la spesa sostenuta per i corsi di lingua di cui all'articolo 4, comma 5 non concorre a determinare le spese ammissibili sulle quali deve essere calcolato il contributo.

3. La spesa per i corsi di lingua è riconosciuta nella misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile.

4. L'importo del contributo complessivamente concesso al medesimo beneficiario non può superare il limite massimo di 15.000,00 euro.

5. Il contributo è determinato prendendo a riferimento l'ammontare mensile lordo della retribuzione o del compenso, nella misura corrispondente alla media di quanto percepito nel periodo di durata del rapporto di lavoro o collaborazione.

6. In ogni caso, ai fini del calcolo della retribuzione o del compenso mensile lordo, la valuta in moneta estera diversa dall'euro è stabilita secondo il tasso ufficiale di cambio vigente alla data di presentazione della domanda ovvero, nel caso di variazione del compenso

successiva alla data di presentazione della domanda, alla data di presentazione del rendiconto.

7. Il contributo non è cumulabile con altri contributi concessi, a qualsiasi titolo e anche da soggetti diversi dall'amministrazione regionale, per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 10

(Rendicontazione ed erogazione del contributo)

1. Ai fini dell'erogazione del contributo, il beneficiario presenta all'ufficio competente, entro novanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro ovvero del rapporto di collaborazione, la rendicontazione della spesa e in particolare:

- a) copia dei documenti di spesa, costituiti da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, annullati con dicitura relativa all'ottenimento del contributo;
- b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese sostenute;
- c) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di cui alla lettera a);
- d) prospetto di calcolo delle spese accessorie di soggiorno, utilizzando il modulo predisposto dall'Ufficio competente;
- e) attestazione del datore di lavoro ovvero del soggetto che ha attivato il rapporto di collaborazione che certifichi:
 - 1) le giornate in cui ha avuto luogo l'eventuale colloquio di lavoro preliminare, propedeutico alla stipula del contratto di lavoro o del rapporto di collaborazione;
 - 2) la data di avvio e di cessazione del contratto di lavoro o del rapporto di collaborazione;
 - 3) eventuali giornate di sospensione dell'attività lavorativa superiori a quindici giorni solari consecutivi;
- f) nel caso di contratto di lavoro subordinato:
 - 1) copia del contratto di lavoro;
 - 2) cedolini, buste paga riferiti all'intera durata del rapporto di lavoro;
 - 3) accrediti in conto corrente a favore del beneficiario del contributo;
- g) nel caso di spese riferite rapporti di collaborazione:
 - 1) copia dell'intesa sottoscritta dalle parti;
 - 2) fatture riferite al compenso percepito per l'intera durata del rapporto di collaborazione;
 - 3) accrediti in conto corrente favore del beneficiario del contributo;
- h) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal beneficiario, redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante:
 - 1) il rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 9, comma 3;
 - 2) la permanenza per l'intera durata del periodo contributivo dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 1 e 2, ad eccezione di quello di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b);

- i) copia della certificazione dell'ente erogatore che attesti le competenze acquisite nel percorso formativo, nel caso di spese riferite al corso di lingua;
- j) copia del un documento di identità del beneficiario in corso di validità.

2. Ove la documentazione presentata per la rendicontazione della spesa sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La richiesta di erogazione del contributo è respinta e il decreto di concessione è revocato ai sensi dell'articolo 14, qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della documentazione presentata a rendiconto decorra inutilmente.

3. Il contributo è erogato a seguito dell'esame della rendicontazione, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 1.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, il termine di cui al comma 3 è sospeso.

Art. 11

(Documentazione giustificativa della spesa)

1. La documentazione giustificativa della spesa:

- a) è costituita da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
- b) è intestata al soggetto beneficiario;
- c) ha una data non superiore a novanta giorni decorrenti dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ovvero del rapporto di collaborazione;
- d) indica l'importo nella moneta estera in cui è stato corrisposto; se la moneta estera è diversa dall'euro, deve essere indicato anche il valore in euro secondo il tasso di cambio vigente alla data in cui è stata sostenuta la spesa.

2. Il pagamento delle spese, della retribuzione e dei compensi avviene, pena l'inammissibilità della relativa spesa, esclusivamente tramite sistemi di pagamento tracciabili quali ad esempio bonifico bancario o postale, bollettino postale, assegno, carte di pagamento.

3. L'avvenuto pagamento della spesa è provato dalla seguente documentazione:

- a) copia di estratti conto bancari o postali, dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati; per i pagamenti effettuati con carta di credito dovrà essere allegato anche l'estratto conto della carta di credito;
- b) copia dei bollettini postali, dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati.

4. L'avvenuto accredito della retribuzione o dei compensi è provato da copia di estratti conto bancari o postali, dai quali risulta l'effettivo trasferimento di denaro a favore

del beneficiario, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nel contratto di lavoro o nell'intesa sottoscritta tra le parti.

5. Le spese di cui all'articolo 4, comma 4, lettera d), possono essere sostenute anche mediante modalità di pagamento diverse da quelle di cui al comma 2, a condizione che il loro effettivo sostenimento sia comprovato da idonea documentazione bancaria o assicurativa, anche diversa da quella di cui al comma 3.

6. Nel caso in cui il pagamento abbia luogo tramite bonifico bancario o postale, bollettino postale, ad ogni documento di spesa devono corrispondere, in estratto conto, distinti addebiti bancari o postali.

7. Qualora la documentazione sia prodotta in lingua straniera diversa dall'inglese, la stessa deve essere accompagnata dalla traduzione in lingua italiana unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal beneficiario, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che ne attesti la conformità.

8. Non sono riconosciute spese eccedenti l'importo di spesa massimo ammesso a contributo, come determinato a norma dell'articolo 9, comma 1.

9. L'ufficio competente ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), lettera f), punti 1) e 2) e lettera g), punti 1) e 2).

Art. 12

(Erogazione del contributo in via anticipata)

1. Il contributo previsto dal presente regolamento può essere erogato in via anticipata, in misura pari al 70 per cento dell'importo del contributo concesso, previa presentazione, da parte del beneficiario, di fideiussione bancaria o assicurativa, d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi, unitamente a copia del contratto di lavoro o dell'intesa di collaborazione sottoscritta dalle parti.

2. Le fideiussioni devono prevedere l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

3. Il beneficiario richiede l'erogazione anticipata del contributo ad avvenuta concessione dello stesso presentando l'originale della fideiussione bancaria o assicurativa.

4. Ove la richiesta di erogazione in via anticipata sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è respinta qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

5. I contributi sono erogati in via anticipata a seguito dell'esame della documentazione, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 3.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il termine di cui al comma 5 è sospeso.

Art. 13

(Cause di rideterminazione del contributo concesso)

1. Il contributo regionale concesso è rideterminato, qualora il beneficiario concluda anticipatamente il rapporto di lavoro per:

- a) motivi di salute, certificati da una struttura sanitaria pubblica, che non consentano la prosecuzione dell'esperienza professionale;
- b) gravi motivi familiari, adeguatamente motivati, che riguardino il coniuge o i parenti fino al secondo grado, che non consentano la prosecuzione dell'esperienza professionale.

2. Il contributo regionale concesso è altresì rideterminato a seguito della comunicazione di cui all'articolo 4, comma 6, secondo quanto previsto dal comma 4.

3. Nei casi di cui al comma 1 sono riconosciute le spese sostenute fino alla data di interruzione del rapporto di lavoro.

4. In caso di variazione in aumento della retribuzione o del compenso mensile lordo, il contributo regionale è in ogni caso rideterminato applicando la minore percentuale contributiva prevista dall'articolo 9, comma 1, sull'importo di spesa ammissibile a norma degli articoli 4, 10 e 11.

Art. 14

(Cause di revoca del contributo concesso)

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato qualora:

- a) il beneficiario rinunci al contributo;
- b) il beneficiario non attivi o non concluda positivamente il rapporto di lavoro, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 13;
- c) la rendicontazione delle spese non sia presentata entro il termine previsto dall'articolo 10, comma 1;
- d) non sia rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione di cui all'articolo 10, comma 2;
- e) non si riscontri la veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000;
- f) non si riscontri, in sede di verifiche o accertamenti, la presenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3;

g) siano venuti meno uno o più dei requisiti previsti dall'articolo 3, eccezione fatta per il requisito dell'età.

2. L'ufficio competente comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione.

Art. 15
(Ispezioni e controlli)

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, in qualsiasi momento l'ufficio competente può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

Art. 16
(Modifica degli allegati)

1. Le successive modifiche all'allegato A al presente regolamento sono disposte con decreto del Direttore centrale competente, da pubblicarsi sul BUR.

Art. 17
(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale 7/2000.

Art. 18
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

MODALITA' DI CALCOLO DELLE SPESE ACCESSORIE DI SOGGIORNO

La metodologia e i parametri per il calcolo forfettario dell'importo massimo mensile per le spese accessorie di vitto e alloggio si utilizza la media aritmetica calcolata sui valori indicati all'UCS 17 di cui al "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)

L'UCS 17 costituisce una somma forfettaria mutuata completamente dal quadro di riferimento predisposto dall'Unione europea per il finanziamento di analoghi percorsi di mobilità finanziati attraverso programmi a gestione diretta.

PAESE	IMPORTO GIORNALIERO	IMPORTO MENSILE
AUSTRIA	32,46	973,81
BELGIO	29,61	888,19
BULGARIA	20,12	603,73
CIPRO	26,69	800,64
CROAZIA	24,79	743,81
DANIMARCA	40,00	1.199,95
ESTONIA	30,21	906,36
FINLANDIA	35,84	1.075,06
FRANCIA	35,19	1.055,58
GERMANIA	29,55	886,56
GRECIA	28,66	859,84
IRLANDA	35,53	1.065,77
LETTONIA	24,32	729,70
LITUANIA	23,08	692,50
LUSSEMBURGO	29,98	899,51
MALTA	26,44	793,18
PAESI BASSI	32,73	981,83
POLONIA	24,86	745,70
PORTOGALLO	27,46	823,93
REGNO UNITO	39,13	1.173,77
REPUBBLICA CECA	27,06	811,80
ROMANIA	21,44	643,06
SLOVACCHIA	26,00	779,85
SLOVENIA	27,25	817,45
SPAGNA	30,71	921,28
SVEZIA	35,16	1.054,93
UNGHERIA	25,26	757,75
ISLANDA	32,12	963,54
LIECHTENSTEIN	39,20	1.175,86
NORVEGIA	42,16	1.264,93
SVIZZERA	27,98	839,29
TURCHIA	24,08	722,41
PAESI EXTRA UE	29,85	895,36